

CONVENZIONI

TRA I COMUNI DI RIVA SAN VITALE E CAPOLAGO

Richiamati:

- l'art. 193 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 9 del Regolamento di applicazione della Legge sul consorzio dei comuni;

tenuto conto che:

- il Comune di Capolago, nella sua qualità di membro del Consorzio Scuole elementari e durante il periodo di gestione dello stesso, ha versato al Comune di Riva San Vitale l'importo di fr. 278'632.-- pari ai 2/7 del costo di costruzione dell'opera (esclusa la palestra) quale contributo sulla costruzione del centro scolastico;
- con questo contributo unico il Comune di Riva San Vitale garantisce al Comune di Capolago il diritto di frequenza dei suoi allievi presso le scuole elementari. Il Comune di Capolago nel contempo si impegna a garantirla;
- a decorrere dall'avvenuto scioglimento del consorzio scuole elementari il Comune di Riva San Vitale rimane l'unico proprietario del centro scolastico;


i Comuni di Riva San Vitale e Capolago stipulano la presente convenzione:

Art. 1 - Scopo

La presente convenzione regola ogni questione concernente la frequenza della scuola elementare di Riva San Vitale da parte degli allievi domiciliati nel Comune di Capolago.

Art. 2 - Principio

Nessuna distinzione fra gli allievi di Riva San Vitale e di Capolago ha luogo in merito alle condizioni di frequenza scolastica.



Art. 3 - Gestione della scuola


La gestione della scuola è di competenza del Comune di Riva San Vitale, per il tramite del Municipio e della Commissione scolastica.

Art. 4 - Commissione scolastica

1. Due rappresentanti del Comune di Capolago fanno parte con uguali diritti della Commissione scolastica di Riva San Vitale.
2. La presidenza della Commissione scolastica spetta al Comune di Riva San Vitale.
3. La Commissione si riunisce per decisione del Presidente o su richiesta di uno dei due Municipi, in ogni caso almeno due volte all'anno.
4. La Commissione scolastica svolge i compiti stabiliti dalle leggi in vigore.

Art. 5 - Riparto delle spese

1. La spesa salariale dei docenti, comprese eventuali spese di licenziamento, sussidiabile ai sensi dell'art. 34 della Legge stipendi, è ripartita fra i due Comuni secondo il numero degli allievi che frequentano la scuola al 30 settembre. Il recupero dei sussidi spetta ad ogni singolo Comune.
2. Il Comune di Capolago versa inoltre annualmente al Comune di Riva San Vitale l'importo forfetario di fr. 2'800.-- per allievo, secondo il numero degli allievi che frequentano la scuola al 30 di settembre. Tale importo è calcolato secondo l'indice di 139,8 punti (settembre 1994) ed è adeguato ogni 4 anni alla variazione del costo della vita; esso comprende qualsiasi spesa derivante dall'obbligo di frequenza scolastica o concernente attività facoltative od opzionali, compresi gli stipendi dei docenti non sussidiati.
- ~~3. L'importo forfetario indicato al cpv. 2 sarà maggiorato delle spese che dovessero necessitare per il miglioramento delle attività didattiche, scolastiche e di gestione della sede, ammesse o imposte dall'autorità cantonale (es.: direzione dell'istituto, potenziamento personale non didattico, ecc...), solo se durature.~~



4. Saranno pure proporzionalmente riconosciuti i costi degli interessi annui al saggio usuale derivanti dai futuri investimenti (esclusa la palestra).

Art. 6 - Versamenti

Il versamento dell'importo dovuto dal Comune di Capolago al Comune di Riva San Vitale è effettuato in quattro rate trimestrali sulla scorta del preventivo d'esercizio. Il conguaglio sarà definito sulla base del consuntivo d'esercizio.

Art. 7 - Trasporti

Il trasporto degli allievi è organizzato dai singoli Comuni che ne assumono i relativi oneri.

Art. 8 - Entrata in vigore e disdetta

1. La presente convenzione entra in vigore il 1. gennaio 1996 e scadrà il 31 agosto 1999.
2. Essa si riterrà tacitamente rinnovata per altri quattro anni qualora non fosse disdetta da uno dei due Comuni entro il 28 febbraio 1999, avuto riguardo di notificare eventuali proposte di modifica 6 mesi prima del termine utile di disdetta.
3. I successivi rinnovi sono intesi sempre per quattro anni avuto riguardo dei limiti temporali (disdetta e/o proposte di modifica) fissati dal cpv. 2.

* * *

Approvata dal Consiglio comunale di Riva San Vitale in data 4 luglio 1996
Approvato dal Consiglio comunale di Capolago in data 22 aprile 1996

Approvato dalla Sezione Enti locali del Dipartimento delle Istituzioni in data 7 gennaio 1997